

## “Urgenza per il ripristino e primi esiti delle indagini”: ecco perché Aspi è stata esclusa dal ‘Decreto Genova’

di **Redazione**

27 Luglio 2020 - 14:59



**Genova.** L’**urgenza** di avviare i lavori per il ripristino dell’autostrada, i dubbi sull’opportunità di affidarli al concessionario alla luce della gravità del crollo di Ponte Morandi, nonché dei **primi risultati delle indagini amministrative in merito**: queste in sintesi le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha respinto l’impugnazione della sentenza del Tar della Liguria sulla costituzionalità del “**Decreto Genova**”.

La pronuncia della **Consulta** si conclude con tre dichiarazioni di infondatezza e quattro di inammissibilità. Inammissibile, in particolare, è la questione che riguarda l’addebito ad **Aspi** dei costi della ricostruzione e degli espropri, poiché il Tar non ha chiarito a che titolo è stato effettuato l’addebito, se a titolo definitivo, oppure come anticipazione provvisoria, in attesa di eventuali accertamenti in merito alle eventuali responsabilità.

La sentenza spiega che l’estromissione di Aspi dalle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto si è compiuta essenzialmente attraverso due passaggi: per prima cosa il legislatore ha previsto che, per tali attività, non fosse attivata la convenzione con Aspi e, dunque, che non fosse fatto valere l’obbligo di **quest’ultima di fornire le prestazioni di demolizione e ricostruzione, nonostante Aspi ne avesse la volontà**. In secondo luogo, si è precluso al commissario straordinario, incaricato di provvedere alla realizzazione dei lavori, di avviare una negoziazione con Aspi per l’affidamento dei lavori stessi.

---

La decisione aggirare la convenzione è dipesa quindi sia dall'urgenza di avviare i lavori per ripristinare il prima possibile un tratto autostradale fondamentale per la regione e il paese, sia dai dubbi evidenti generati dalla gravità del fatto, **anche alla luce delle prime indagini emerse nelle prime settimane dopo il crollo.**